

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente,  
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,  
avv. Severino Lodolo, componente e relatore,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Lorenzo Visentini, ha pronunciato nel corso della riunione del 27.04.2022, tenutasi in Palmanova (UD) presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

**CS-7/2021-2022 RECLAMO della A.S.D. S.S. SANGIORGINA (Campionato Juniores Under 19 Regionali) in merito al provvedimento disciplinare disposti dal G.S.T. a carico del sig. Franco CARTURAN all'esito della gara A.S.D. AURORA BUONACQUISTO / A.S.D. S.S. SANGIORGINA, disputata il 09.04.2022 (in C.U. n° 102 del 12.04.2022)**

Con provvedimento pubblicato in C.U. n. 102 del 12.04.2022 il G.S.T. disponeva la squalifica fino al 17.05.2022 di Franco CARTURAN, allenatore dell'ASD SS Sangiorgina, espulso durante la gara Aurora Buonacquisto/Sangiorgina del 9.04.2022, valevole per il Campionato Juniores Regionale, *“per essere entrato sul terreno di gioco protestando avverso le decisioni del direttore di gara proferendo nei confronti dell'arbitro epiteti ingiuriosi, Alla notifica del provvedimento abbandonava il terreno di gioco solo grazie all'intervento del dirigente accompagnatore. Ancora, al termine della gara, nel tunnel degli spogliatoi proseguiva le proteste nei confronti del direttore di gara sino al nuovo intervento del dirigente accompagnatore che permetteva all'arbitro di raggiungere il proprio spogliatoio”*

Avverso tale provvedimento l'A.S.D. S.S. Sangiorgina proponeva tempestivo reclamo lamentando l'eccessiva rigidità della squalifica inflitta al proprio allenatore. Squalifica di cui chiedeva la riduzione in più equa misura adducendo, quali motivi a sostegno della propria richiesta, che l'ingresso in campo del CARTURAN era stato determinato dalla sua intenzione *“di calmare”* sia *“i propri giocatori a seguito dell'espulsione del portiere”* che il signor Canciani Giuseppe (massaggiatore della squadra anch'egli sanzionato dal G.S.T. ma che non ha impugnato la relativa decisione) il quale, entrato sul terreno di gioco, aveva iniziato a *“protestare con l'arbitro”* animosamente *“in modo scomposto”* e *“rumoroso”* e ciò continuava a fare anche dopo la sua espulsione; che il comportamento del CARTURAN era stato *“si scorretto, ma non grave e soprattutto reiterato, in quanto l'arbitro non ha dovuto prendere ulteriori provvedimenti dopo l'avvenuta espulsione”* dello stesso; che il giudice sportivo aveva erroneamente interpretato le poche parole riportate a referto dall'arbitro il quale aveva attribuito indistintamente le medesime *“cosiddette “frasi offensive”* sia al Canciani che al CARTURAN senza tuttavia specificare che cosa esattamente avesse detto l'uno e che cosa l'altro; che *“i fatti accaduti rientrano nelle normali pressioni di ordine emotivo e sportivo, che costituiscono un dato ordinario e costante di ogni competizione”* e che al CARTURAN, coinvolto in una situazione del tutto particolare ma mai resosi in precedenza responsabile di comportamenti simili a quelli attribuitigli, potevano essere concesse le attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S. Chiedeva inoltre il Presidente della società reclamante la convocazione sua e del signor CARTURAN per essere sentiti sui fatti di cui si discute.

Disposta la convocazione della società reclamante per il giorno 27 aprile 2022, all'udienza così fissata, presso la sede del Comitato Regionale in Palmanova, dinanzi alla C.S.A.T FVG comparivano l'avv. Nicola Paolini per delega dell'A.S.D. SS Sangiorgina che veniva prodotta in atti nonché il sig. Franco CARTURAN, assistito dal medesimo legale, i quali insistevano per l'accoglimento del reclamo alle cui motivazioni si riportavano. Il sig. CARTURAN nel rimarcare di non aver mai offeso il direttore di gara, intendeva altresì puntualizzare *“di essere stato correttamente allontanato, in quanto fuoriuscito dall'area tecnica pur due volte avvertito di non reiterare la condotta, ma di non aver proferito alcun insulto all'arbitro”* e ancora che *“il dito “puntato” in realtà era un segnale di voler prendere la parola per una spiegazione all'arbitro”*.

Il reclamo risulta meritevole di accoglimento per le ragioni qui di seguito illustrate.

Ad avviso del collegio giudicante coglie nel segno la società reclamante nel sottolineare “*come l’arbitro abbia genericamente attribuito l’addebito a due persone, senza specificare le responsabilità soggettive*”. Invero dalla lettura del rapporto del direttore di gara si ricava una sorta di attribuzione collettiva, ai due protagonisti dell’ingresso in campo non consentito, delle medesime frasi, alcune offensive altre solo irriguardose, senza distinguere quali espressioni debbano ascrivere all’uno e quali all’altro, rendendo così di fatto impossibile stabilire se effettivamente sia stato il CARTURAN a rivolgere all’arbitro “*epiteti ingiuriosi*” o non piuttosto, come egli sostiene, ad esprimersi e atteggiarsi nei confronti di quest’ultimo soltanto in maniera sconveniente.

Dal che consegue, in via didattica e in aderenza allo spirito collaborativo che ha sempre animato questa CSAT, il suggerimento che nel loro referto i direttori di gara siano quanto più possibile precisi ed obbiettivi nel riportare – quando si tratti di espressioni rivolte nei loro confronti che possono assumere rilievo disciplinare – il contenuto delle frasi proferite e, se più sono gli interlocutori, nell’indicare esattamente, per ciascuno di essi, le frasi rispettivamente ascrivibili.

Tornando al caso specifico, stante l’incertezza che connota quanto avvenuto al 47° del secondo tempo, non essendo dato conoscere che cosa esattamente l’allenatore della Sangiorgina abbia detto all’arbitro, reputa la CSAT FVG, in ossequio al principio dell’*“in dubio pro reo”*, che il CARTURAN possa essere tutt’al più ritenuto responsabile di una condotta sgarbata e inopportuna nei confronti del direttore di gara. Condotta poi proseguita all’interno del tunnel che porta agli spogliatoi, dando immediato seguito ad un ulteriore episodio, legato perciò stesso al precedente sotto il vincolo della continuazione, senza però che siano state indirizzate all’arbitro espressioni ingiuriose, tali non potendosi ritenere frasi del tipo “*ora mi dai spiegazioni sull’espulsione*” o “*parla non stare zitto*” tutt’al più significative di scortesia o sgarbo ma in ogni caso non così gravi da giustificare la squalifica irrogata in misura eccessivamente esemplare dal G.S.T.

Sanzione equa al caso ritiene il collegio giudicante essere quella indicata in dispositivo con la precisazione che nessuna influenza può assumere, nello stabilirne l’entità, la statuizione disciplinare adottata dal G.S.T. nei confronti del massaggiatore della Sangiorgina (statuizione che la società di appartenenza o il diretto interessato hanno ritenuto di non impugnare) per cui quest’ultima non può in alcun caso assurgere a termine di paragone cui parametrare la rideterminazione della squalifica cui va assoggettato il CARTURAN

#### **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale:

- accoglie il reclamo, rideterminando a carico dell’allenatore sig. Franco CARTURAN la sanzione nella squalifica a tempo, sino al 6 maggio 2022;
- dispone lo svincolo del contributo versato.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.